



# COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

## REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 01.08.2000
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2005
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2020

## INDICE

### CAPO I

#### Generalità - Numero e tipo di armi

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 - Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualità di agente di pubblica sicurezza
- Art. 4 - Tipo di armi in dotazione
- Art. 4 BIS - Strumenti di autotutela

### CAPO II

#### Modalità e servizi con porto dell'arma

- Art. 5 - Servizi svolti con armi
- Art. 6 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 - Assegnazione dell'arma
- Art. 8 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 10 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

### CAPO III

- Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 12 - Armadi metallici
- Art. 13 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 14 - Addestramento

## **CAPO I**

### **GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

#### **Art. 1 Generalità**

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati dell'arma di ordinanza.
2. L'armamento in dotazione agli addetti del Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e dell'art. 5, c. 5° della Legge 7/3/1986, n° 65.

#### **Art. 2 Numero delle armi in dotazione**

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale che deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

#### **Art. 3 Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualità di agente di pubblica sicurezza**

1. Per tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale viene richiesta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza e portano, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, l'arma di cui al successivo articolo 4 assegnata dal Sindaco il quale, per motivate esigenze, può anche non procedere alla assegnazione.

#### **Art.4 Tipo di armi in dotazione**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale di Ranica, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D.M. 04.03.1987, n.145 e successive modifiche ed integrazioni con uno dei modelli consentiti dalla Legge;
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale;
3. Si prevede la dotazione di due sciabole per i soli servizi di Guardia d'Onore ai lati del Gonfalone della Città in occasione di cerimonie o funzioni pubbliche;

#### **Art.4 Bis Strumenti di autotutela**

4. Gli appartenenti alla Polizia Locale, con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale per Polizia Locale;
5. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da fuoco; dispositivi, quelli di autotutela, concretamente pensati per salvaguardare l'incolumità fisica sia degli operatori che ne fanno ricorso che dei cittadini coinvolti;
6. Il Comandante della Polizia Locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 c.3 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n.5;

7. In attuazione di quanto previsto dal art.23 della Legge Regionale n. 6/2015 e nel rispetto degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n.5, per gli appartenenti alla Polizia Locale di Ranica si prevede la dotazione di spray al Capsicum;
8. Si prevede altresì per la Polizia Locale la possibile dotazione di altri strumenti di tutela per l'incolumità personale, previsti e autorizzati dalla normativa vigente in materia, quali: manette, strumento tattico di autodifesa di tipo estensibile, giubbotto di protezione antiproiettile e anti taglio, caschi di protezione cranio cervicale e cuscini speciali per Trattamento Sanitario Obbligatorio e altri dispositivi utili alla salvaguardia dell'integrità fisica del personale;
9. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto;
10. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego in caso di necessità, sono demandati al Comandante della Polizia Locale;
11. L'assegnazione degli strumenti di autotutela è annotata su apposito registro di carico e scarico in cui viene registrata anche la presa in carico e la restituzione degli stessi dispositivi, di reparto, e solo all'atto della cessazione di servizio quelli individuali; nonché per lo spray al Capsicum, la sostituzione della capsula soggetta a consumo e/o scadenza temporale;
12. le caratteristiche degli strumenti tattici-operativi in dotazione alla Polizia Locale sono conformi alla Legge e alle disposizioni regionali in materia;
13. Il Comandante può disporre, con provvedimento motivato, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo.

## **Capo II**

### **MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA**

#### **Art. 5**

##### ***Servizi svolti con armi***

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 04 marzo 1987, n. 145, l'arma corta in dotazione, durante:
  - le pattuglie automontate diurne e notturne nonché appiedate notturne;
  - i servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - i servizi di supporto di altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge;
  - i servizi di pronto intervento conseguenti ad atti di criminalità;
  - altri casi su disposizione del Comandante del Corpo.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 07 marzo 1986, n. 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di porto dell'arma.**

1. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

#### **Art. 7**

##### **Assegnazione dell'arma**

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 3 il porto dell'arma è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Agli addetti al servizio di Polizia Municipale l'arma è assegnata in via continuativa durante l'espletamento del servizio.

2. L'arma è assegnata con provvedimento del Sindaco, previa presentazione, da parte del dipendente interessato, della certificazione sanitaria, comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica normalmente prevista per il rilascio/rinnovo della licenza di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S. 18/6/1931, n. 773. Pertanto il dipendente interessato prima dell'assegnazione dell'arma dovrà sottoporsi alle indagini sanitarie previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/4/1998 per il rilascio della licenza di porto d'armi. L'arma è assegnata a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco il quale deve provvedere annualmente alla revisione del proprio provvedimento, previa presentazione della certificazione sanitaria di cui al primo periodo del presente comma.
3. In aggiunta alle indagini sanitarie previste dal Decreto ministeriale citato nel precedente comma, il Medico Competente, nominato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 626/1994, potrà disporre ulteriori accertamenti finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità lavorativa.
4. Sono a carico del Comune le spese per il rilascio della certificazione di cui al comma 2 nonché per gli accertamenti di cui al comma 3.
5. I provvedimenti di assegnazione dell'arma sono comunicati al Prefetto. Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

#### **Art. 8**

##### **Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**

1. Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

#### **Art. 9**

##### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. E' consentito il porto dell'arma nei comuni in cui gli addetti alla Polizia Municipale svolgono compiti di collegamento.

#### **Art. 10**

### **Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi interscambi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.
3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e dalla presumibile durata della missione.

### **Capo III**

## **TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 11**

### **Prelevamento e versamento dell'arma**

1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato, essendo la dotazione dell'armamento del Servizio di Polizia Municipale inferiore a 15 armi e 2000 cartucce; allo stesso l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo.
2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

#### **Art. 12**

### **Armadi metallici**

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.
3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in busta sigillata in apposito armadio corazzato o cassaforte.
4. Le armi devono essere conservate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento, eventualmente, delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.
5. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Servizio e al personale addetto ai servizi connessi.

#### **Art. 13**

### **Doveri dell'assegnatario**

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:
  - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
  - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 14.

**Art. 14**  
**Addestramento**

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
4. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.